



COMUNE DI FONDI
Provincia di Latina

DETERMINAZIONE COPIA
Numero 104 del 12-02-2019

SETTORE IV
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE - LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: GARA PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DEL COMUNE DI FONDI REALIZZAZIONE DI LOCULI E PARTE DELLA RECINZIONE MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 60 DEL D.LGS 50/2016 CON CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO DI CUI ALL'ART.95 DEL D.LGS.N.50/2016 - CUP G78H8000770004. CIG 76846559E9 - REVOCA AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

Il Dirigente del Settore IV

Visto il decreto sindacale n. 32 del 07 dicembre 2018, con il quale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 50, comma 10 e 109, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nonché del vigente C.C.N.L. del Comparto Regioni – Enti Locali, è stato individuato l'arch. Bonaventura Pianese quale Dirigente del Settore IV Pianificazione Urbanistica e Territoriale - Lavori Pubblici;

Premesso che:

- con determinazione a contrarre del Dirigente del Settore V del Comune di Fondi n. 1203 del 09/11/2018 è stata avviata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale, realizzazione di nuovi loculi e parte della recinzione mediante procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.lgs.n.50/2016 con criterio del minor prezzo di cui all'art.95 del D.lgs.n.50/2016 - CIG:76846559E9:

- d'importo complessivo pari ad euro 448.006,27, comprensivo degli oneri per la sicurezza determinati in euro 13.194,50, al netto di IVA, costo della manodopera pari ad €.101.180,70;
- da espletarsi mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs.50/2016;
- da aggiudicarsi mediante criterio del minor prezzo individuato sulla base del ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara ai sensi dell'articolo 95 del medesimo decreto;
- alle condizioni e modalità della documentazione di gara, debitamente approvata con determinazione 1203 del 09/11/2018 demandandone l'espletamento delle procedure alla CUC - Centrale Unica di Committenza;

- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n.1205 del 09.11.2018 è stata indetta la sopra indicata procedura di gara secondo i criteri prescelti dall'Ente convenzionato e le modalità stabilite dal vigente Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza;
- con successiva Determinazione della Centrale Unica di Committenza n.1398 del 21.12.2018 ad oggetto *“Lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Fondi - realizzazione di loculi e parte della recinzione – presa atto verbali di gara”* a conclusione delle operazioni di gara, ivi comprese le risultanze del sub procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, come da Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza, sono stati approvati i verbali di gara n.1 del 27.11.2018 – n.2 del 03.12.2018 – n.3 del 05.12.2018 – n.4 del 20.12.2018, con i quali è stata proposta l'aggiudicazione provvisoria in favore del Consorzio Stabile Coseam Italia spa con sede in via Pasolini,15 – 41123 Modena;
- con Determinazione della Centrale Unica di Committenza n.5 del 14.01.2019 ad oggetto *“Lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Fondi - realizzazione di loculi e parte della recinzione - presa d'atto verbale di gara dell'11.01.2019 ad oggetto “Comune di Fondi: procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale – realizzazione di nuovi loculi e parte della recinzione mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs 50/2016 con criterio del prezzo più basso di cui all'art.95 del D.lgs.n.50/2016 - CUP G78H8000770004. CIG76846559E9. ulteriore verifica giustificativi”* è stato altresì approvato il verbale n. 5 del 11.01.2019 ad oggetto *“Comune di Fondi: Procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori di ampliamento del cimitero comunale – realizzazione di nuovi loculi e parte della recinzione mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del d.lgs 50/2016 con criterio del prezzo più basso di cui all'art.95 del d.lgs.n.50/2016 - CUP G78H8000770004. CIG 76846559E9. Ulteriore verifica giustificativi”* dal quale, all'esito delle ulteriori verifiche dei giustificativi richiesti alla ditta individuata quale aggiudicataria in via provvisoria, è stata confermata l'aggiudicazione dei lavori oggetto di affidamento in favore del CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA con sede in Via Pasolini, 15 – 41123;
- con Determinazione del Dirigente del Settore IV n.22 del 17.01.2019 ad oggetto *“Lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Fondi Realizzazione di loculi e parte della recinzione CUPG78H8000770004. CIG76846559E9 – Aggiudicazione definitiva”* si è proceduto ad aggiudicare definitivamente i lavori al CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA con sede in Via Pasolini, 15 - 41123 MODENA al prezzo di euro €313.301,58 di cui 13.194,50 di oneri per la sicurezza oltre ad €31.330, 16 per IVA al 10% per complessivi €344.631,74, autorizzando, ai sensi dell'art.32 comma 8 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., l'esecuzione anticipata della prestazione da parte dell'aggiudicatario nelle more della stipula contrattuale sussistendone l'urgenza ravvisabile nella necessità di assicurare la costruzione di nuovi loculi presso il cimitero comunale, causa l'imminente esaurimento di quelli esistenti precisando, altresì, che detto atto avrebbe perso efficacia in caso di esito negativo dei controlli di legge sul soggetto aggiudicatario in corso di perfezionamento;

Dato atto:

che, in fase di verifica circa la sussistenza dei requisiti di cui all'art.80 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e al possesso dei requisiti di idoneità e di capacità tecnico-professionale dichiarati in sede di gara avviate mediante il sistema AVCPASS sull'aggiudicataria, dal certificato del casellario giudiziale restituito dal sistema e riguardante la persona del vicepresidente e consigliere delegato del Consorzio con poteri di rappresentanza e direzione come da visura camerale in atti, sono emersi i decreti penali di condanna e le sentenze penali, non dichiarati in sede di gara, di seguito indicati:

1) **29.09.2004:** Sentenza del G.I.P. Tribunale di Paola irrevocabile il 14.03.2005

1° reato) Truffa art.640 c.p. (commesso il 27.07.2001 in Belvedere Marittimo)

Dispositivo: Reclusione giorni 45, multa 155,00 euro

Sostituita la pena: reclusione giorni 45 con la multa 1.743,00 euro

Benefici: Non menzione (art.175 c.p.) e sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.163 c.p.

2) **29.09.2004:** Decreto penale di condanna del G.I.P. Tribunale di Paola esecutivo il 14.03.2005

1° reato) Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni art.28 D.P.R. 07.01.1956 n.164
(Commesso dal 30.10.2001 e fino al 31.10.2001 in Belvedere Marittimo)

Circostanza: art.77 lett.b D.P.R. 07.01.1956 n.164

2° reato) Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni art.68 D.P.R. 07.01.1956 n.164
(Commesso dal 30.10.2001 e fino al 31.10.2001 in Belvedere Marittimo)

Circostanza: art.77 lett.c D.P.R. 07.01.1956 n.164

3° reato) Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni art.69 D.P.R. 07.01.1956 n.164
(Commesso dal 30.10.2001 e fino al 31.10.2001 in Belvedere Marittimo)

Circostanza: art.77 lett.c D.P.R. 07.01.1956 n.164

Dispositivo: ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti:1),2),3) Ammenda 775,00 euro

Benefici: Non menzione (art.175 c.p.) e sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.163 c.p.
relative all'intero provvedimento;

3) **18.05.2005:** Decreto penale di condanna del G.I.P. Tribunale di Paola esecutivo il 07.07.2005

1° reato) Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni art.24 comma 1 D.P.R. 07.01.1956
n.164 (Commesso il 24.05.2002 in Belvedere Marittimo)

Circostanza: art.77 lett.a D.P.R. 07.01.1956 n.164

2° reato) Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni art.35 comma 3 D.P.R. 07.01.1956
n.164 (Commesso il 24.05.2002 in Belvedere Marittimo)

Circostanza: art.77 lett.b D.P.R. 07.01.1956 n.164

3° reato) Violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro art.314 comma 1 D.P.R.
27.04.1955 n.547 (Commesso il 24.05.2002 in Belvedere Marittimo)

Circostanza: art.389 lett.b D.P.R. 27.04.1955 n.547

4° reato) Violazione delle norme riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro art.4 comma 5 D.L.vo 19.09.1994 n.626 (Commesso il 24.05.2002 in Belvedere

Marittimo)

Circostanza: art.89 lett.b D.L.vo 19.09.1994 n.626

Dispositivo: ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai punti:1),2),3),4) Ammenda 2.250,00 euro

Benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.163 c.p.

4) **21.05.2008**: Decreto penale di condanna del G.I.P. Tribunale di Paola esecutivo il 17.07.2008

1° reato) Invasione di terreni art.633 c.p. (Accertato fino al 29.11.2005 in Belvedere Marittimo)

Circostanza: art.639bis c.p.

Dispositivo: Multa 207,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale

Benefici: sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art.163 c.p.

Dati relativi all'avvenuta esecuzione della pena:

pagata la pena pecuniaria il 25.09.2008

5) **26.05.2009**: Sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (art.444,445 c.p.p.) del G.I.P. Tribunale di Cosenza irrevocabile il 16.10.2009

1°reato) Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato art.81 c.p., art.2 comma 1 bis D.L. 12.09.1983 n. 463 (commesso fino al Dicembre 2006 in Cosenza)

Dispositivo: Attenuanti generiche art.62 bis c.p. reclusione mesi 1, multa 106,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del patteggiamento

Sostituita la pena: l'intera reclusione con la multa 1.140,00 euro

6) **06.02.2013**: Decreto penale del G.I.P. Tribunale di Cosenza esecutivo il 27.03.2013

1°reato) Omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali continuato art.81 c.p., art.2 comma 1 bis D.L. 12.09.1983 n. 463 (commesso fino al 15.01.2010 in Cosenza)

Dispositivo: Reclusione mesi 2, multa 500,00 euro e ritenute le diminuenti di rito del decreto penale

Sostituita la pena: l'intera reclusione con la multa 15.000,00 euro;

Rilevato che la sussistenza delle sopra indicate annotazioni in capo al vicepresidente del Consorzio STABILE COSEAM ITALIA SPA non è stata dichiarata nel DGUE da inserirsi a cura delle ditte partecipanti nella Busta A –documentazione amministrativa;

Vista la nota prot.n.5292/2019 con cui, in ragione dell'omessa dichiarazione delle condanne emerse a carico del vicepresidente dianzi elencate è stato comunicato in data 25.01.2019 al Consorzio STABILE COSEAM ITALIA SPA l'avvio del procedimento per la revoca dell'aggiudicazione definitiva in suo favore disposta giusta Determinazione del Dirigente del Settore IV n.22 del 17.01.2019;

Evidenziato che nonostante con la prefata Determinazione n.22 del 17.01.2019 sia stata autorizzata ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgsn.50/2016 e s. m. i. l'esecuzione anticipata della prestazione da parte del Consorzio aggiudicatario nelle more della stipula contrattuale (sussistendone l'urgenza ravvisabile nella necessità di assicurare la costruzione di nuovi loculi presso il cimitero comunale, causa l'imminente esaurimento di quelli esistenti), non si è dato mai luogo alla stipula del contratto e all'avvio dei lavori proprio in conseguenza dei controlli nel frattempo effettuati da questa stazione appaltante;

Visto:

- l'art.80 (Motivi di esclusione) commi 1, 2, 4 e 5 del D.lgs.n.50/2016 e s.m.i.;
- il Comunicato Anac del Presidente del 08.11.2017 recante *“Indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell'ambito soggettivo dell'art.80 del D.lgs.50/2016 e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello DGUE”*;

Viste le memorie partecipative -unitamente alla documentazione ivi allegata- del Consorzio STABILE COSEAM ITALIA SPA del 01.02.2019 pervenute all'indirizzo pec generale dell'Ente in data 04.02.2019 e ritenuto che le stesse non possono trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate:

1. Nelle procedure ad evidenza pubblica preordinate all'affidamento di un appalto pubblico, l'omessa dichiarazione da parte del concorrente di tutte le condanne penali eventualmente riportate, anche se attinenti a reati diversi da quelli contemplati nell'art. 80 del d.lgs. n. 50 del 2016, ne comporta senz'altro l'esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato sez. V 12/12/2018 n. 7025; Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548, nonché Consiglio di Stato, sez. III, n. 4019/2016; Consiglio di Stato, sez. IV, n. 834/2016; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4219/2016);

2. L'omessa dichiarazione di precedenti sentenze di condanna, riportate da esponenti aziendali, costituisce legittima causa di esclusione dell'impresa da una gara ad evidenza pubblica, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c, f-bis, del d.lgs. n. 50 del 2016 (TAR Lazio Roma sez. III ter 5/12/2018 n. 11826);

3. In tali casi non sussiste la possibilità che l'omissione sia sanata attraverso il soccorso istruttorio, il quale non può essere utilizzato per sopperire a dichiarazioni (riguardanti elementi essenziali) radicalmente mancanti - pena la violazione della par condicio fra concorrenti - ma soltanto per chiarire o completare dichiarazioni o documenti già comunque acquisiti agli atti di gara (cfr. Consiglio di Stato, Ad. Pl. n. 9/2014; Consiglio di Stato, sez. V, n. 4219/2016; Consiglio di Stato, sez. n. 927/2015);

4. I reati non sono estinti, invero l'estinzione del reato (che consente di non dichiarare la relativa decisione di condanna) non è automatica per il mero decorso del tempo, ma deve essere formalizzata in una pronuncia espressa del giudice dell'esecuzione penale, che è l'unico soggetto al quale l'ordinamento attribuisce il compito di verificare la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per la relativa declaratoria, con la conseguenza che, fino a quando non intervenga tale provvedimento giurisdizionale, non può legittimamente parlarsi di "reato estinto" (cfr. tra le altre, Consiglio di Stato, sez. III, 29 maggio 2017, n. 2548, nonché Consiglio di Stato, sez. III, n. 4118/2016; Consiglio di Stato, sez. V, n. 3105/2015) e, di conseguenza, il concorrente non è esonerato dalla dichiarazione dell'intervenuta condanna;

5. L'obbligo per le imprese partecipanti di dichiarare l'esistenza delle infrazioni in materia di

sicurezza del lavoro risulta disciplinato dall'art. 80, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, nella parte in cui circoscrivere detto obbligo con riferimento alle "infrazioni debitamente accertate", terminologia quest'ultima che consente di ricomprendere tutte le contestazioni effettivamente poste in essere dall'Autorità preposta e, ciò, al fine di consentire alla stazione appaltante di poter effettuare in concreto una valutazione sulla "gravità" di queste ultime e, quindi, sulla sussistenza dei presupposti per l'esclusione della gara (TAR Emilia Romagna, sentenza n. 479/2017);

6. Non ricorre la condizione per l'applicazione del "Self-Cleaning", atteso che tale istituto è disciplinato dall'articolo 80 comma 7 del d.lgs 50 del 2016 che così dispone: *"un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti"*;

7. Per l'applicazione del "Self-Cleaning", inoltre, non è sufficiente la mera dissociazione né la semplice rimozione o cessazione dalla carica sociale di un amministratore che sia incorso in reati incidenti sulla moralità professionale. La valenza esimente può essere riconosciuta alle condotte dissociative allorché l'impresa dimostri di aver adottato atti concreti e tangibili di dissociazione dalla condotta delittuosa di un proprio amministratore mediante l'avvio di un'azione per responsabilità sociale che al limite può valere per le gare future;

Considerato altresì che sussistono gravi infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di sicurezza e salute sul lavoro oltre che in materia previdenziale ed assistenziale in capo ad un soggetto titolare di poteri di rappresentanza dianzi indicato;

Visto lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

Visto il D. Lgs. 50/2016;

Visto il D.lgs.57/2017;

Visto il T.U.E.L.;

Viste le Leggi 8 giugno 1990, n° 142 e 7 agosto 1990, n° 241;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 183, 3° comma del D.L.vo n. 267 del 18/08/2000;

Determina

- 1) Di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) Di disporre la revoca della Determinazione dirigenziale del Settore IV n.22 del 17.01.2019 ad oggetto *"Lavori di ampliamento del cimitero del comune di fondi realizzazione di loculi e parte della recinzione CUP G78H8000770004 - CIG 76846559E9 - aggiudicazione definitiva"* con cui sono stati affidati definitivamente i lavori di ampliamento del cimitero del Comune di Fondi – realizzazione di loculi e parte della recinzione al CONSORZIO STABILE COSEAM ITALIA SPA con sede in Via Pasolini,15 – 41123 MODENA, con conseguente annullamento in autotutela di tutti i suoi effetti;
- 3) Di dare comunicazione del presente atto ad avvenuta pubblicazione dello stesso ai soggetti di legge;
- 4) Di trasmettere la presente determinazione al RUP al fine di procedere a quanto di competenza per la prosecuzione della procedura di cui trattasi;

5) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

Fondi, 12-02-2019

IL DIRIGENTE
F.TO BONAVENTURA PIANESE

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo Comune dal 12-02-2019 al 27-02-2019 (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69).

Fondi , 12-02-2019

IL DIRIGENTE
F.TO BONAVENTURA PIANESE

*****COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE*****

IL DIRIGENTE
BONAVENTURA PIANESE

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell' art.24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005